

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Presidenza delle gare. Modifiche all'art. 57 della l.r. 38/2007

Art. 2 - Modifiche all'art. 58 della l.r. 38/2007

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n) dello Statuto;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"

Considerato quanto segue:

1. il decreto legislativo n. 50 del 2016 ha recepito le direttive dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni - direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE - cogliendo l'occasione per avviare una profonda revisione del sistema dei contratti pubblici;
2. la Regione Toscana in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", ha approvato la legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";
3. la suddetta legge regionale n. 22/2015 all'art. 2, tra le funzioni oggetto di trasferimento alla regione, prevede, tra le altre, le funzioni in materia di difesa del suolo e di strade regionali che hanno determinato un aumento considerevole dell'attività amministrativa inerente la programmazione degli interventi e la predisposizione delle procedure di appalto, con particolare riferimento ai lavori pubblici;
4. il trasferimento delle funzioni comporta un aumento del numero delle procedure di appalto per la gestione delle quali si pone la necessità di rivedere le modalità organizzative mediante alcune circoscritte modifiche alle disposizioni di cui al Capo VII "Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti" ed in particolare all'articolo 57 "Presidenza delle gare" e all'articolo 58 "Ufficiale rogante" della legge regionale n. 38/2007 al fine di prevedere una disciplina più flessibile adattabile in relazione alle esigenze che si potranno porre;
5. la presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
6. è infine opportuno disporre l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell'urgenza di provvedere alla modifica

Approva la presente legge:

Art. 1

Presidenza delle gare. Modifiche all'articolo 57 della l.r. 38/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) le parole “un/una dirigente dell'ente appaltante designato/a” sono sostituite dalle seguenti “dirigenti dell'ente appaltante designati”.

Art. 2

Ufficiale Rogante. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 38/2007

1. Il comma 5 dell'articolo 58 della l.r.38/2007 è sostituito dal seguente:

“5. L'ufficiale rogante può svolgere altresì le funzioni di segretario della commissione di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici). La Giunta regionale individua con deliberazione le ipotesi in cui può essere richiesto l'intervento dell'Ufficiale rogante per la verbalizzazione delle sedute riservate delle commissioni.”

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.